

**CONTRIBUTO
UNIFICATO**

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

La Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma riunita in
camera di consiglio e composta da

Dottor Ettore Capizzi Presidente Relatore

Dottor Biagio R. Cimini Consigliere

Dottor Nicola Saracino Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. _____ Vg., trattato il giorno 11 marzo scorso e
vertente tra

(Cf. _____), in persona della sua rappresentante legale
ed elettivamente domiciliata ad _____
presso l'Avvocatessa _____, la quale la rappresenta e
difende per procura unita al ricorso per reclamo.

(Cf. _____), in persona del suo Curatore Avvocato
ed elettivamente domiciliato a Roma in _____
presso l'Avvocato _____, dal quale, giusta
autorizzazione rilasciata dal Giudice Delegato il 6 dicembre 2021, lo
rappresenta ed difende per procura unita alla comparsa di costituzione
e risposta in fase di reclamo.

Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale presso questa
Corte d'Appello.

CONCLUSIONI

Per la reclamante _____ e la Curatela resisistente: vedi i rispettivi
atti introduttivi; vedi altresì le richieste in atti del Pubblico Ministero.

FATTO E DIRITTO

La Corte, visti gli atti e sentito il Relatore; letto il reclamo interposto dalla [redacted] avverso la sentenza con cui, il 13 luglio dello scorso anno e su richiesta del Procuratore della Repubblica, il Tribunale Ordinario di Roma aveva dichiarato il suo fallimento; viste altresì la comparsa di costituzione e risposta del [redacted] e le richieste del Procuratore Generale, nonché all'esito della trattazione odierna, svoltasi tramite note depositate in via telematica a mente dell'art. 23 del Dl n. 137/20; osserva quanto segue.

Preliminarmente, va dichiarato contumace il resistente

[redacted] ritualmente evocato e non costituitosi in giudizio.

Per il resto, occorre riscontrare come il Tribunale, a motivo della pronuncia e salvo anche rilevare lo stato d'insolvenza in cui versava la società odierna reclamante, avesse preso atto del proprio decreto emesso in pari data e con il quale, a mente dell'art. 173 primo comma L.f., era stata revocata l'ammissione alla procedura di concordato a suo tempo disposta. Nel decreto testé citato, per quanto più interessa, in particolare era stato posto in risalto il contenuto della relazione depositata il 28 aprile di quello stesso anno dal Commissario giudiziale e laddove, in particolare, [redacted] avrebbe celato la pendenza di indagini in corso a carico di [redacted] e [redacted], rispettivamente legale rappresentante e socio di minoranza della società stessa, destinatari di una richiesta di rinvio a giudizio per i delitti di cui agli artt. 236 secondo comma, 223, 216 primo comma n. 1) e 219 primo e secondo comma n. 1) L.f.; nella circostanza, peraltro, il Tribunale aveva anche recepito le dichiarazioni del Commissario giudiziale, nel senso dell'assenza di riscontri documentali di alcune operazioni di trasferimento e finanziamento riguardanti la società collegata

Il reclamo, a sua volta, è stato innanzi tutto prospettato in ragione dell'asserto che il Commissario giudiziale fosse stato tempestivamente edotto delle vicende giudiziarie riguardanti gli esponenti di riferimento della società. Quanto al resto, poi, è stato anche ribadito che la cessione

delle quote partecipative della consociata [redacted] fosse stata conclusa tramite rogito notarile del 22 marzo 2017 e, comunque, di averne percepito tramite bonifici bancari l'intero corrispettivo. A proposito poi del finanziamento che, tra il 2010 e il 2013, risultava accordato alla ridetta [redacted], la società reclamante ha posto in risalto come le tre corrispondenti tranches risultassero appostate nei relativi bilanci d'esercizio, al pari che la loro restituzione.

Tanto premesso, pare opportuno rammentare che l'art. 173 primo comma, come s'è detto alla base della statuizione impugnata, prevede la revoca del beneficio del concordato nel caso in cui il debitore abbia occultato o dissimulato parte dell'attivo, ovvero ancora dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode.

Le fattispecie previste dalla norma testé citata, giova poi anche precisare, non vanno individuate alla mera stregua degli atti in frode ai creditori, quali previsti dagli artt. 64 e segg. Lf., ovvero comunque di comportamenti volontari, idonei a pregiudicare le aspettative di soddisfacimento del ceto creditorio, esigendo piuttosto una condotta del debitore tesa ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, le quali, se conosciute dagli organi della procedura e dai creditori, avrebbero presumibilmente comportato una valutazione diversa e negativa della proposta concordataria (cfr. Cass. n. 23387/13; vedi anche Cass. nn. 12533/14; 3324/16; 11958/18).

Or dunque, quanto in primo luogo alle richieste di rinvio a giudizio del [redacted], a parere della Corte basterebbe considerare come si tratterebbe di sopravvenienze di per sé prive di una reale efficacia decettiva, in quanto oggettivamente inidonee a risolversi in un concreto pregiudizio per le ragioni dei creditori. Conformemente poi a ciò che sul punto adduce la reclamante, e al di là poi del suo asserto di avere a stretto giro messo a parte il Commissario del contenuto di tali richieste, notificate agli indagati il 13 aprile, pare lecito riscontrare come già dal 21 dello stesso mese di aprile anche il Commissario stesso risulti averne avuto conoscenza legale.

Il reclamo, del resto, appare fondato anche riguardo alle operazioni di finanziamento e cessione, che a torto il Tribunale ha ritenuto celate ai creditori, oltreché pregiudizievoli per le ragioni creditorie.

Per ciò che difatti concerne la cessione delle quote della consociata , in primo luogo, è sufficiente considerare come il saldo del corrispettivo dell'operazione, del complessivo ammontare di euro 250.000 e sulla cui congruità, giova aggiungere, non sono stati mossi rilievi, *per tabulas* figure percepito tramite bonifico bancario, come da documentazione prodotta a fronte della richiesta di revoca ex art. 173 Lf.

A proposito del finanziamento accordato alla ridetta nel triennio 2010/2013, invece, l'erogazione dei relativi quattro ratei è menzionata nelle note integrative dei corrispondenti bilanci d'esercizio, a differenza di quanto riferito dal Commissario. Anche in questo caso, del resto, le evidenze contabili ne attestano la restituzione in due soluzioni, nel 2013 e, a saldo, nel 2015.

Le considerazioni sin qui svolte, in conclusione, importano la revoca del fallimento, in accoglimento così del reclamo.

Liquidate come da dispositivo, infine, le spese di lite seguono la soccombenza.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando: dichiara contumace il resistente ; accoglie il reclamo e revoca il fallimento dichiarato con la sentenza impugnata; condanna i resistenti al rimborso delle spese di lite, comprensive di euro 3.000 per compensi relativi a ciascuna delle fasi, prefallimentare dinanzi al Tribunale e di reclamo, nonché di euro 147 per spese.

Roma, 12 marzo 2022.

Il Presidente Estensore

Depositato in Cancelleria

Oggi, 16 MAR. 2022

IL CANCELLIERE
Mirko Caporali